

## REGOLAMENTO (CE) N. 600/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1994

che fissa l'importo del pagamento compensativo a favore dei coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna e in Portogallo per la campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è concessa una compensazione particolare ai coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna e in Portogallo; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 328/94<sup>(4)</sup>, per tali produttori il pagamento compensativo al tasso in vigore per i cereali versato nel quadro del regime semplificato può essere integrato da un pagamento compensativo complementare; che occorre pertanto determinare l'importo di tale pagamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli importi relativi ai semi oleosi indicati nello stesso articolo 5;

considerando che la compensazione da versare ai coltivatori a titolo non professionale di semi di girasole in Spagna e in Portogallo deve essere fissata in modo da evitare eventuali distorsioni che potrebbero derivare dalle disposizioni transitorie previste dall'atto di adesione per i produttori di semi di girasole in questi due Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- « pagamento compensativo ai coltivatori di girasole non professionali », l'importo in ecu per ettaro, che sostituisce il pagamento compensativo in vigore per i cereali nella regione di cui trattasi, costituendo il pagamento compensativo previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 42 del 15. 2. 1994, pag. 2.

per i coltivatori non professionali di girasole in Spagna e in Portogallo;

- « coltivatori di girasole non professionali », i produttori di semi di girasole che per la campagna considerata abbiano presentato una domanda nel quadro del regime semplificato previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, relativa a tutti i seminativi per i quali chiedono il pagamento compensativo.

*Articolo 2*

1. Il pagamento compensativo ai coltivatori di girasole non professionali sarà concesso esclusivamente a questi produttori.
2. Una breve descrizione del metodo di calcolo della compensazione per i coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna e in Portogallo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è contenuta nell'allegato del presente regolamento.
3. Per la campagna 1994/1995, il pagamento compensativo previsionale ai coltivatori di girasole a titolo non professionale è fissato a 261 ECU/ha in Spagna e a 247 ECU/ha in Portogallo.
4. L'importo fissato al paragrafo 3 a livello nazionale viene regionalizzato secondo il piano di regionalizzazione attuato dallo Stato membro interessato per la campagna 1994/1995.

*Articolo 3*

Fatte salve le condizioni di concessione dei pagamenti compensativi per i seminativi previste dal regolamento (CEE) n. 1765/92,

- a) a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai coltivatori non professionali di girasole può essere versato un acconto del 50 % degli importi fissati all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento;
- b) qualora in Spagna o in Portogallo gli importi di riferimento regionali definitivi divergano dagli importi di riferimento regionali previsionali, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il pagamento compensativo regionalizzato secondo l'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento è adattato in conformità.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.